

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 3038

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 17/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EPIDENDIO TOMASO;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito il difensore.

Svolgimento del processo

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell'appello del PM, ha disposto il sequestro preventivo tramite oscuramento del sito blog (OMISSIS) la notizia che sconvolge, per il delitto di stampa clandestina di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 16 per l'omessa registrazione presso la Cancelleria del Tribunale. Il provvedimento impugnato ha dato atto che il Gip aveva contestualmente disposto il sequestro preventivo del sito per il delitto di diffamazione nei confronti del Procuratore di Cosenza e per il reato di cui all'art. 349 c.p..

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso con unico motivo il difensore di fiducia dell'indagato, che ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art. 21 Cost. ed alla L. n. 198 del 2016.

1.1 Ha sostenuto il ricorrente che il sito oggetto di sequestro è americano e soggetto alle leggi degli Stati Uniti, paese in cui non esiste il reato di diffamazione.

1.2 In secondo luogo ha posto in evidenza che il sito in questione non è un semplice sito blog ma una testata giornalistica non clandestina e che nessuna autorità amministrativa aveva decretato la decadenza del sito dalla registrazione. Pertanto essendo giornale on line non poteva essere oggetto di sequestro preventivo per il reato di diffamazione. In proposito l'atto di impugnazione ha riportato passi di una pronuncia di questa Corte - di cui non sono indicati gli estremi - secondo la quale il giornale telematico non rispecchia le due condizioni essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa cioè: un'attività di riproduzione tipografica; la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. All'odierna udienza il PG, Dr Epidendio, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La norma incriminante della cui applicazione si discute è la L. n. 47 del 1948, art. 16, che sanziona la pubblicazione di un giornale o altro periodico eseguita senza la registrazione di cui all'art. 5 della medesima legge, cioè la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve essere effettuata.

L'atto di impugnazione in esame ha inteso censurare il provvedimento di sequestro del Tribunale, deducendo la violazione della L. n. 128 del 2016 e dell'art. 21 Cost. ma in sostanza ha sostenuto la richiesta con argomentazioni di carattere generico, quando non palesemente contraddittorie e/o francamente confuse, che non consentono di individuare le ragioni esplicative dell'impugnazione in relazione al vizio che infirmerebbe la legittimità del decreto ai sensi dell'art. 606 c.p.p..

In proposito è necessario e sufficiente constatare che il ricorrente ha prospettato - alle pagine quattro e cinque dell'atto di ricorso - senza alcuna allegazione a dimostrazione, che il sito in parola sarebbe americano e risponderebbe alla legge degli Stati Uniti, dove non è previsto il delitto di diffamazione, legge che non distingue nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero tra testate giornalistiche e blog.

Inoltre, in contraddizione con la tesi difensiva che sembrerebbe ispirare l'impugnativa, si è affermato che pur volendo considerare la natura italiana del sito-blog, questo non è un semplice blog ma una testata giornalistica non clandestina. Il concetto è stato ribadito ancora più chiaramente alla pagina sei dell'atto di ricorso, nel passaggio in cui si è affermato che il sito (OMISSIS) non è un sito blog ma una testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico.

Le predette enunciazioni sono in evidente ed insanabile contrasto logico-giuridico con la denunciata violazione di legge, che - a quanto è dato solo intuire - si

fonderebbe sulla ipotesi che il sito in questione non sia una testata giornalistica on line ma per l'appunto un blog, ed in definitiva in alcun modo sono idonee ad incidere sul discorso argomentativo del provvedimento impugnato.

Infatti, secondo il Tribunale della cautela reale il sito in parola rappresenterebbe una plateale elusione del sequestro preventivo mediante oscuramento del sito Internet (OMISSIS) già disposto dal Gip con decreto del 20.2.2019 e confermato dal Tdr con provvedimento del 1.4.2019, sicchè esso deve essere considerato stampa clandestina con la conseguente sussistenza del fumus del delitto di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 16 e con la conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo mediante oscuramento di tale sito internet.

Le ragioni dell'impugnazione, a causa della rilevata situazione di confusione concettuale risultano non solo generiche ma, per una pluralità di aspetti che assumono carattere di decisività, incomprensibili e non sono idonee ad integrare una argomentata censura del percorso logico-giuridico che avrebbero inteso criticare, essendo pertanto, il ricorso inammissibile. In senso conforme - Sez. 2, Sentenza n. 29607 del 14/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276748; - Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017 Ud. (dep. 21/12/2017) Rv. 271725.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020